

# TI\_GERICHTE 38.2024.18 vom 12. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2024.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.18)

FR: TI\_GERICHTE 38.2024.18 du 12 janvier 2024

IT: TI\_GERICHTE 38.2024.18 del 12 gennaio 2024

## Erwägungen

### E. 2

gennaio 2024 l'assicurato ha risposto al Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera, indicando segnatamente di disporre di un appartamento di 80 metri quadrati sito in \_\_\_\_\_, la cui pigione ammonta a fr. 1'350.-- mensili e in relazione al quale ha concluso un'assicurazione domestica.

Egli ha asserito di possedere un veicolo \_\_\_\_\_ immatricolato in Svizzera, di essere titolare di un conto corrente postale, di non avere alcuna carta di credito e di essere iscritto all'AIRE.

Il medesimo ha pure precisato che i suoi genitori vivono ad \_\_\_\_\_ (comune sparso della provincia di \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) in un'abitazione di proprietà, di aver soggiornato all'estero, sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che successivamente, una volta alla settimana, pernottando/risiedendo in \_\_\_\_\_. Quale motivo per il quale si recava all'estero ha indicato il figlio.

L'insorgente ha, infine, affermato che il suo centro degli interessi personali è in Svizzera, il cui territorio gli piace e dove ha amici e parenti (cfr. doc. 134-137=140-143).

Per quanto attiene al figlio \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2013, con il decreto \_\_\_\_\_ emanato dal Tribunale ordinario di \_\_\_\_\_, il 24 giugno 2016 sono stati disciplinati i rapporti per l'affidamento, le modalità di incontro e il mantenimento del bambino, nato dalla convivenza uxoriodel ricorrente con \_\_\_\_\_, cessata di comune accordo.

\_\_\_\_\_ è stato affidato a entrambi i genitori con l'esercizio della responsabilità genitoriale condiviso e con collocazione prevalente presso la madre a \_\_\_\_\_. Al padre è stato garantito il diritto di visita, in particolare, di un fine settimana ogni quindici giorni, dal mese di giugno 2016, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre al lunedì e al mercoledì dalle 18:45 alle 20:30.

RI 1 e \_\_\_\_\_ hanno autorizzato i rispettivi genitori a far visita al piccolo e a prendere e riconsegnare \_\_\_\_\_ presso il padre o la madre laddove necessario o richiesto (cfr. doc. 188-192; E).

Il 19 dicembre 2023 l'insorgente ha presentato al Tribunale di \_\_\_\_\_ un ricorso tendente a ottenere, segnatamente, l'affidamento di \_\_\_\_\_ in via esclusiva con collocazione prevalente presso l'abitazione dei nonni paterni per ragioni lavorative, a seguito del mutato comportamento della madre nei confronti del figlio,

In proposito è stato spiegato che durante l'estate 2023 il bambino già era stato presso i nonni paterni che l'avevano seguito in tutte le attività senza che la madre si fosse opposta.

I servizi sociali avevano poi redatto una relazione sulla base di un colloquio avuto con i genitori di \_\_\_\_\_, inviata alla Procura competente, in cui chiedevano l'affido del minore presso il Comune \_\_\_\_\_ con collocamento prevalente presso i nonni paterni.

Al momento del ricorso del dicembre 2023 \_\_\_\_\_ si trovava stabilmente presso i genitori di RI 1. In rare occasioni il bambino tornava dalla madre e vi permaneva per la notte (cfr. doc. E).

Con decisione del 12 gennaio 2024 la Cassa ha negato all'assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023, in quanto la residenza del medesimo si situa in Italia, dove vivono le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, ossia i propri familiari. Secondo la parte resistente in Svizzera egli ha costituito tutt'al più una dimora temporanea.

Dal profilo del diritto internazionale l'amministrazione ritiene che l'insorgente, avendo confermato di rientrare settimanalmente in Italia, debba essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 70=C).

RI 1 ha interposto opposizione il 25 gennaio 2024, rilevando che le domande del questionario in cui ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana in Italia per vedere suo figlio erano chiuse, per cui non è riuscito a spiegare bene la situazione completa. Il medesimo ha puntualizzato che per potere vedere il figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano, ma non per questo è un frontaliere con rientro settimanale. Al riguardo egli ha fatto valere che la situazione è temporanea e legata al suo desiderio di incontrare \_\_\_\_\_ anche durante la settimana, oltre che nei fine settimana allorché il bambino viene in Ticino nel suo appartamento (che ha cambiato nel gennaio 2020 per avere un'ulteriore stanza per \_\_\_\_\_ e che dimostra il desiderio e l'interesse ad abitare stabilmente in Ticino, in caso contrario avrebbe preso una stanzetta), dal venerdì pomeriggio quando va a prenderlo a scuola al lunedì mattina quando lo riporta a scuola.

Inoltre egli ha evidenziato di vivere in Ticino da cinque anni, dove ha sempre lavorato e frequentato le scuole, a partire dalle medie e dove risiedono dei suoi familiari da parte della madre (cfr. doc. 43).

A proposito dell'abitazione in Ticino, dagli atti si evince che il ricorrente, il 18 dicembre 2019, ha concluso con la \_\_\_\_\_ un contratto di locazione a partire dal 1° gennaio 2020 di durata indeterminata con possibilità di disdetta per il 31 gennaio - prima scadenza al 31 gennaio 2022 - con preavviso di tre mesi, relativo a un appartamento di 4,5 locali sito a \_\_\_\_\_. La pigione ammonta a fr. 1'250.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese accessorie (cfr. doc. 145).

Il 27 febbraio 2024 RI 1 è stato sentito dalla Cassa.

Dal verbale redatto in quell'occasione risulta che l'assicurato ha dichiarato di vivere da solo nell'appartamento di \_\_\_\_\_ sette giorni su sette. Egli ha, però, pure confermato, da un lato, di aver soggiornato all'estero una volta alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che successivamente all'iscrizione in disoccupazione. Dall'altro, di essere rientrato in Italia durante la settimana, mentre nei fine settimana \_\_\_\_\_ è con lui in Ticino, come indicato nell'opposizione.

L'insorgente ha poi asserito di aver frequentato la scuola elementare in Italia, mentre tutte le altre scuole le ha sempre svolte in territorio elvetico. Sua madre risiedeva in Svizzera dal 1986 (permesso C) e qui ha anche dei parenti. Inoltre ha sempre mantenuto rapporti con la Svizzera (amicizie, parenti, sport e passioni), oltre alla volontà di vivere in modo duraturo

in Svizzera■.

Egli ha specificato che i parenti in Ticino sono i suoi zii e cugini di primo grado, nonché di aver avviato le procedure per avere l'■affidamento di suo figlio. Più precisamente dal 6 agosto 2023 ha iniziato a discutere con gli assistenti sociali che hanno depositato le carte il 12 gennaio 2024. L'■appuntamento in Tribunale è stato fissato al 24 novembre 2024.

Il ricorrente ha, infine, affermato che all'■Italia lo legano il figlio e le amicizie (cfr. doc. 49-51).

Con decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 12 gennaio 2024, evidenziando che il centro delle relazioni personali dell'■assicurato si trova in Italia, dove risiedono il figlio e i genitori, e che il medesimo, il quale secondo il principio della probabilità preponderante soggiorna in Italia almeno una volta a settimana, deve essere ritenuto un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

Nell'■impugnativa è stato fatto valere che l'■insorgente ha risposto in modo succinto alle domande del ■Questionario -, residenza e centro degli interessi in Svizzera■, in quanto persona con una scolarizzazione limitata e avendo creduto in assoluta buona fede di non dovere spiegare nel dettaglio la propria situazione vivendo ormai da oltre cinque anni in Ticino.

È stato, inoltre, sottolineato che l'■assicurato non deve essere considerato come frontaliere solo per il fatto che si reca ogni tanto a fare visita a suo figlio in Italia, il quale, in precedenza collocato presso la madre, si trova presso i nonni paterni a seguito dell'■intervento dei servizi sociali.

Il ricorrente ha affermato, per contro, di volere il ricongiungimento con il figlio in Ticino dove ha intenzione di continuare a vivere (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell'■art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'■intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C\_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Giova, altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall'■art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C\_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C\_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C\_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l'■Alta Corte l'■accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a

pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C\_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all'esistenza di una residenza abituale all'estero (cfr. pure STF 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con giudizio 8C\_380/2020 del 24 settembre 2020 l'Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio di RI 1, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ nel 2013, vive in Italia dove frequenta la scuola. Dall'estate 2023 il bambino risiede stabilmente ad \_\_\_\_\_ presso i genitori del ricorrente (cfr. doc. E), i quali sono proprietari della loro abitazione.

L'assicurato, del resto, ha dichiarato, sia nel Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera, che nell'opposizione e davanti alla Cassa il 27 febbraio 2024 di essere rientrato in Italia settimanalmente sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che successivamente, ospitato dai suoi genitori, dove pernottava/risiedeva, al fine di incontrare suo figlio (cfr. doc. 135; 43; 50; consid. 2.3.).

In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell'insorgente, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C\_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C\_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C\_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C\_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C\_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio ad \_\_\_\_\_, dove risiede il figlio minore e i genitori.

Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C\_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C\_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: ■Lebensmittelpunkt■; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

■Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen■ all■estero; DTF 133 V 178:■Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi■).

Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all■assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Questo Tribunale non ignora che a \_\_\_\_\_ l■insorgente dispone di un appartamento di 4,5 locali (cfr. doc. 145; consid. 2.3.) e che quest■ultimo ha indicato che il figlio \_\_\_\_\_ risiede con lui in Ticino nei fine settimana (cfr. doc. 43; 50; consid. 2.3.).

Tuttavia, nel lasso di tempo determinante (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.), il ricorrente a \_\_\_\_\_ ha tutt■al più costituito una dimora secondaria (cfr. STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid.

## **E. 2.2**

che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

È, poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela influente il fatto che l■assicurato abbia degli amici in Ticino (cfr. doc. I; 43; consid. 1.2.).

Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l■Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

In proposito cfr. pure STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.2.).

Nemmeno la circostanza che dei familiari, ossia gli zii materni, risiedano in Ticino si rivela determinante, trattandosi peraltro di parenti di terzo grado, a fronte del figlio e dei genitori in Italia, parenti, al contrario, di primo grado.

Per quanto concerne l■iscrizione all■Anagrafe degli italiani residenti all■estero - AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell■art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470■Anagrafe e censimento degli italiani all'estero■i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all■AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l■esercizio del diritto di voto e l■estensione dell■assistenza sanitaria in Italia; cfr. [www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf](http://www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf); [www.conslugano.esteri.it/consolato\\_lugano/it/i\\_servizi/per\\_i\\_cittadini/anagrafe](http://www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe)), va considerato, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che la stessa è un indizio da valutare congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell■art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

L'iscrizione all'AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)

Neppure è di ausilio al ricorrente l'affermazione secondo cui in Ticino ha intenzione di continuare a vivere, facendo il ricongiungimento con il di lui figlio ( ) (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Anche volendo ammettere che l'assicurato intenda stabilirsi in Svizzera con \_\_\_\_\_, il centro dei suoi interessi personali nel periodo determinante per la vertenza (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) era ad \_\_\_\_\_ dove a quel momento vivevano il figlio, il quale undicenne frequentava la scuola in Italia, e i genitori presso cui \_\_\_\_\_ si trovava stabilmente (solo in rare occasioni il bambino stava dalla madre a San \_\_\_\_\_ e vi pernottava; cfr. consid. 2.3.).

Al riguardo giova evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., menzionato al consid. 2.2. ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate.

A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C\_632/2020 dell'8 giugno 2021; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.).

### **E. 3**

pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C\_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento

(cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha aggiornato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, *Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales* in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: ( ) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). ( )

2.6. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base

dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.) e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

Nella STF8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una ( ) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltos e.a., punti 31 e 32).

2.7. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliere un'assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Al riguardo cfr. pure STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell'11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all'Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C\_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 ■ 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C\_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

In effetti nel ■Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera■ (cfr. doc. 134-137=140-14), compilato il 2 gennaio 2024 l'■insorgente ha indicato di aver soggiornato all'■estero sia prima dell'■iscrizione in disoccupazione che successivamente una volta alla settimana per fare visita al figlio \_\_\_\_\_, pernottando/risiedendo in via \_\_\_\_\_, dove abitano i suoi genitori e dove, peraltro, \_\_\_\_\_ si trova stabilmente dall'■estate 2023 (cfr. consid. 2.3.).

Nell'■opposizione il medesimo ha sì affermato di non essere un frontaliere con rientro settimanale, tuttavia egli ha ad ogni modo ribadito che per potere vedere il figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano (cfr. doc. 43).

Va, altresì, osservato che dai tabulati telefonici relativi al numero del ricorrente per il periodo 10 novembre - 9 dicembre 2023 (cfr. doc. 65-69) risulta, come visto (cfr. consid. 2.4.), che sono state effettuate e ricevute chiamate dall'■Italia quasi tutti i giorni (tranne quando le stesse, dal 22 al 27 novembre 2023 e dal 6 all'■8 dicembre 2023, provenivano dalla Spagna e dalla Francia), anche nei fine settimana, allorché invece RI 1, nell'■opposizione, ha asserito che nei fine settimana il figlio veniva in Ticino nel suo appartamento (cfr. doc. 43).

Su questo aspetto, Cueni, ■Où les frontaliers sont-ils assurés■ in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

"( ) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l'■UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c'■est le pays où l'■activité professionnelle était exercée qui versera l'■allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d'■avis que c'■est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s'■opposent à la réforme, notamment l'■Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n'■a été trouvé pour le moment. ( )■ (pag. 12).

Al riguardo giova segnalare che il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della mozione 21.3522 ■No all'■indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera■ depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell'■Unione democratica di Centro(■Il Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.■), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:

"Le Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion, car la procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne permet pas encore à la Suisse de

se prononcer en connaissance de cause. Cet avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion 19.3032 de la même teneur, est toujours valable. En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du 29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée. En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera pas d'informer le Parlement le moment venu. ( ) ■

Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549>).

Per inciso va rilevato che il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato negoziale con l'Unione europea (UE). Quest'ultimo contiene le linee guida dei negoziati che avranno inizio dopo l'approvazione definitiva del mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni. Il principale obiettivo dell'Esecutivo è stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l'UE (cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99463.html>).

Da notare, infine, che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: L'institution suisse rembourse, sur demande de l'institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d'indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un'interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata "Uso improprio, da parte dell'Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri": Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l'indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)).

2.11. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. b LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

## **E. 24**

settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg. Con giudizio 8C\_632/2020 dell'8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all'estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un'abitazione nella quale quest'ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l'Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all'estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l'assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all'estero, il centro d'interessi di quest'ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall'assicurato e quindi all'estero (cfr. consid. 5.1.). Con sentenza 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell'interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell'appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria. L'Alta Corte ha in particolare sottolineato: " 4.2.2. (...) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. (...). 4.2.4. (...) È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorrevva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un

appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. (...). 4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata. Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”. Infine, con giudizio 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d'Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un'abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l'entità dei rapporti personali dell'assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata. Cfr. fra le tante anche STF 8C\_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C\_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C\_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021. 2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (\_\_\_\_\_.1986) è un cittadino italiano in possesso di un permesso B di dimora UE/AELS rilasciato il 18 marzo 2019 e valido fino al 23 dicembre 2024 (cfr. doc. 127). Nell'opposizione e nel ricorso è stato dichiarato che il medesimo, pur essendo nato a \_\_\_\_\_, ha frequentato le scuole medie \_\_\_\_\_, la Scuola \_\_\_\_\_ e si è diplomato presso il Centro \_\_\_\_\_ quale meccanico (cfr. doc. 43; I; consid. 1.2.). Negli ultimi cinque anni l'insorgente ha lavorato, dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2022, come riparatore d'auto presso \_\_\_\_\_ in virtù di un contratto di durata indeterminata che egli ha disdetto il 24 giugno 2022 (cfr. doc. 103-104; 105), dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio 2023 in qualità di riparatore di automobili presso Ga\_\_\_\_\_, la quale l'ha licenziato il 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 95-96; 89) e dal 1° febbraio al 30 novembre 2023 quale meccanico presso \_\_\_\_\_ che ha disdetto il contratto di impiego il 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 82-83; 202; 203). L'assicurato, 2 dicembre 2023, si è annunciato per il

collocamento presso l'URC di \_\_\_\_\_ a partire da quella data, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 127). Il 2 gennaio 2024 l'assicurato ha risposto al "Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera", indicando segnatamente di disporre di un appartamento di 80 metri quadrati sito in \_\_\_\_\_, la cui pigione ammonta a fr. 1'350.-- mensili e in relazione al quale ha concluso un'assicurazione domestica. Egli ha asserito di possedere un veicolo \_\_\_\_\_ immatricolato in Svizzera, di essere titolare di un conto corrente postale, di non avere alcuna carta di credito e di essere iscritto all'AIRE. Il medesimo ha pure precisato che i suoi genitori vivono ad \_\_\_\_\_ (comune sparso della provincia di \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in un'abitazione di proprietà, di aver soggiornato all'estero, sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che successivamente, una volta alla settimana, pernottando/risiedendo in \_\_\_\_\_. Quale motivo per il quale si recava all'estero ha indicato il figlio.

L'insorgente ha, infine, affermato che il suo centro degli interessi personali è in Svizzera, il cui territorio gli piace e dove ha amici e parenti (cfr. doc. 134-137=140-143). Per quanto attiene al figlio \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2013, con il decreto \_\_\_\_\_ emanato dal Tribunale ordinario di \_\_\_\_\_, il 24 giugno 2016 sono stati disciplinati i rapporti per l'affidamento, le modalità di incontro e il mantenimento del bambino, nato dalla convivenza more uxorio del ricorrente con \_\_\_\_\_, cessata di comune accordo. \_\_\_\_\_ è stato affidato a entrambi i genitori con l'esercizio della responsabilità genitoriale condiviso e con collocazione prevalente presso la madre a \_\_\_\_\_. Al padre è stato garantito il diritto di visita, in particolare, di un fine settimana ogni quindici giorni, dal mese di giugno 2016, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre al lunedì e al mercoledì dalle 18:45 alle 20:30. RI 1 e \_\_\_\_\_ hanno autorizzato i rispettivi genitori a far visita al piccolo e a prendere e riconsegnare \_\_\_\_\_ presso il padre o la madre laddove necessario o richiesto (cfr. doc. 188-192; E). Il 19 dicembre 2023 l'insorgente ha presentato al Tribunale di \_\_\_\_\_ un ricorso tendente a ottenere, segnatamente, l'affidamento di \_\_\_\_\_ in via esclusiva con collocazione prevalente presso l'abitazione dei nonni paterni per ragioni lavorative, a seguito del mutato comportamento della madre nei confronti del figlio. In proposito è stato spiegato che durante l'estate 2023 il bambino già era stato presso i nonni paterni che l'avevano seguito in tutte le attività senza che la madre si fosse opposta. I servizi sociali avevano poi redatto una relazione sulla base di un colloquio avuto con i genitori di \_\_\_\_\_, inviata alla Procura competente, in cui chiedevano l'affido del minore presso il Comune \_\_\_\_\_ con collocamento prevalente presso i nonni paterni. Al momento del ricorso del dicembre 2023 \_\_\_\_\_ si trovava stabilmente presso i genitori di RI 1. In rare occasione il bambino tornava dalla madre e vi permaneva per la notte (cfr. doc. E). Con decisione del 12 gennaio 2024 la Cassa ha negato all'assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023, in quanto la residenza del medesimo si situa in Italia, dove vivono le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, ossia i propri familiari. Secondo la parte resistente in Svizzera egli ha costituito tutt'al più una dimora temporanea. Dal profilo del diritto internazionale l'amministrazione ritiene che l'insorgente, avendo confermato di rientrare settimanalmente in Italia, debba essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 70=C). RI 1 ha interposto opposizione il 25 gennaio 2024, rilevando che le domande del questionario in cui ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana in Italia per vedere suo figlio erano "chiuse", per cui non è riuscito a spiegare bene la situazione completa. Il medesimo ha puntualizzato che per potere vedere il figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano, ma non per questo è un frontaliere con rientro settimanale. Al

riguardo egli ha fatto valere che la situazione è temporanea e legata al suo desiderio di incontrare \_\_\_\_\_ anche durante la settimana, oltre che nei fine settimana allorché il bambino viene in Ticino nel suo appartamento (che ha cambiato nel gennaio 2020 per avere un'ulteriore stanza per \_\_\_\_\_ e che dimostra il desiderio e l'interesse ad abitare stabilmente in Ticino, in caso contrario avrebbe preso una "stanzetta"), dal venerdì pomeriggio quando va a prenderlo a scuola al lunedì mattina quando lo riporta a scuola. Inoltre egli ha evidenziato di vivere in Ticino da cinque anni, dove ha sempre lavorato e frequentato le scuole, a partire dalle medie e dove risiedono dei suoi familiari da parte della madre (cfr. doc. 43). A proposito dell'abitazione in Ticino, dagli atti si evince che il ricorrente, il 18 dicembre 2019, ha concluso con la \_\_\_\_\_ un contratto di locazione a partire dal 1° gennaio 2020 di durata indeterminata con possibilità di disdetta per il 31 gennaio - prima scadenza al 31 gennaio 2022 - con preavviso di tre mesi, relativo a un appartamento di 4,5 locali sito a \_\_\_\_\_. La pigione ammonta a fr. 1'250.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese accessorie (cfr. doc. 145). Il

#### **E. 27**

febbraio 2024 RI 1 è stato sentito dalla Cassa. Dal verbale redatto in quell'occasione risulta che l'assicurato ha dichiarato di vivere da solo nell'appartamento di \_\_\_\_\_ sette giorni su sette. Egli ha, però, pure confermato, da un lato, di aver soggiornato all'estero una volta alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che successivamente all'iscrizione in disoccupazione. Dall'altro, di essere rientrato in Italia durante la settimana, mentre nel fine settimana \_\_\_\_\_ è con lui in Ticino, come indicato nell'opposizione. L'insorgente ha poi asserito di aver "frequentato la scuola elementare in Italia, mentre tutte le altre scuole le ho sempre svolte in territorio elvetico. Mia madre risiedeva in Svizzera dal 1986 (permesso C) e qui ho anche dei parenti. Inoltre ho sempre mantenuto rapporti con la Svizzera (amicizie, parenti, sport e passioni), oltre alla volontà di vivere in modo duraturo in Svizzera". Egli ha specificato che i parenti in Ticino sono i suoi zii e cugini di primo grado, nonché di aver avviato le procedure per avere l'affidamento di suo figlio. Più precisamente dal 6 agosto 2023 ha iniziato a discutere con gli assistenti sociali che hanno depositato le carte il 12 gennaio 2024. L'appuntamento in Tribunale è stato fissato al 24 novembre 2024. Il ricorrente ha, infine, affermato che all'Italia lo legano il figlio e le amicizie (cfr. doc. 49-51). Con decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 12 gennaio 2024, evidenziando che il centro delle relazioni personali dell'assicurato si trova in Italia, dove risiedono il figlio e i genitori, e che il medesimo, il quale secondo il principio della probabilità preponderante soggiorna in Italia almeno una volta a settimana, deve essere ritenuto un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale (cfr. doc. B; consid. 1.1.). Nell'impugnativa è stato fatto valere che l'insorgente ha risposto in modo succinto alle domande del "Questionario -, residenza e centro degli interessi in Svizzera", in quanto persona con una scolarizzazione limitata e avendo creduto in assoluta buona fede di non dovere spiegare nel dettaglio la propria situazione vivendo ormai da oltre cinque anni in Ticino. È stato, inoltre, sottolineato che l'assicurato non deve essere considerato come frontaliere solo per il fatto che si reca ogni tanto a fare visita a suo figlio in Italia, il quale, in precedenza collocato presso la madre, si trova presso i nonni paterni a seguito dell'intervento dei servizi sociali. Il ricorrente ha affermato, per contro, di volere il ricongiungimento con il figlio in Ticino dove ha intenzione di continuare a vivere (cfr. doc. I; consid. 1.2.). 2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C\_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.). Giova, altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C\_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C\_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C\_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 ). Secondo l'Alta Corte l'accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). In una sentenza 8C\_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all'esistenza di una residenza abituale all'estero (cfr. pure STF 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra. Con giudizio 8C\_380/2020 del 24 settembre 2020 l'Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni. In concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio di RI 1, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ nel 2013, vive in Italia dove frequenta la scuola. Dall'estate 2023 il bambino risiede stabilmente ad \_\_\_\_\_ presso i genitori del ricorrente (cfr. doc. E), i quali sono proprietari della loro abitazione. L'assicurato, del resto, ha dichiarato, sia nel "Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera", che nell'opposizione e davanti alla Cassa il 27 febbraio 2024 di essere rientrato in Italia settimanalmente sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che successivamente, ospitato dai suoi genitori, dove pernottava/risiedeva, al fine di incontrare suo figlio (cfr. doc. 135; 43; 50; consid. 2.3.). In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell'insorgente, in applicazione del l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C\_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C\_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C\_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C\_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C\_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), era in Italia, e meglio ad \_\_\_\_\_, dove risiede il figlio minore e i genitori. . Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C\_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C\_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi” ). Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Questo Tribunale non ignora che a \_\_\_\_\_ l’insorgente dispone di un appartamento di 4,5 locali (cfr. doc. 145; consid. 2.3.) e che quest’ultimo ha indicato che il figlio \_\_\_\_\_ risiede con lui in Ticino nei fine settimana (cfr. doc. 43; 50; consid. 2.3.). Tuttavia, nel lasso di tempo determinante (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.), il ricorrente a \_\_\_\_\_ ha tutt’al più costituito una dimora secondaria (cfr. STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022). In effetti il figlio, a cui l’assicurato ha dichiarato di aver fatto visita settimanalmente, risiede in Italia dove frequenta la scuola. \_\_\_\_\_ dove si trova l’abitazione dei genitori del ricorrente e dove è collocato stabilmente \_\_\_\_\_ dista, peraltro, soltanto una decina di chilometri da \_\_\_\_\_ (cfr. <https://it.viamichelin.ch/> ), come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 3). Riguardo all’asserzione secondo cui il figlio trascorrevva i fine settimana in Ticino, va poi osservato, conformemente a quanto rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che dai tabulati telefonici relativi al numero di telefono cellulare (compagnia telefonica \_\_\_\_\_) dell’assicurato emergono, però, per il periodo 10 novembre - 9 dicembre 2023, chiamate giornaliere dall’Italia e ricevute in Italia, ad eccezione di martedì 28 novembre e di lunedì 4 dicembre 2023, nonché dei giorni dal 22 al 27 novembre 2023 e dal 6 all’8 dicembre 2023 in cui sono state effettuate dalla Spagna, rispettivamente dalla Francia. In particolare anche nei fine settimana dell’11 e del 12 novembre, del 18 e del 19 novembre, del 2 e del 3 dicembre e di sabato 9 dicembre 2023 sono state registrate delle telefonate in entrata e in uscita dall’Italia (cfr. doc. 65-69). Pure l’estratto conto postale concernente il mese di giugno 2023, già agli atti e nuovamente allegato al ricorso (cfr. doc. 180-187; F), attesta pagamenti e prelievi di denaro ad \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ nei fine settimana, specificatamente sabato 3 e sabato 10 giugno 2023, domenica 11 giugno 2023. È, poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluenza il fatto che l’assicurato abbia degli amici in Ticino (cfr. doc. I; 43; consid. 1.2.). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. In proposito cfr. pure STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.2.). Nemmeno la circostanza che dei familiari, ossia gli zii materni, risiedano

in Ticino si rivela determinante, trattandosi peraltro di parenti di terzo grado, a fronte del figlio e dei genitori in Italia, parenti, al contrario, di primo grado. Per quanto concerne l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell'art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all'AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l'esercizio del diritto di voto e l'estensione dell'assistenza sanitaria in Italia; cfr. [www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf](http://www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf); [www.conslugano.esteri.it/consolato\\_lugano/it/i\\_servizi/per\\_i\\_cittadini/anagrafe](http://www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe)), va considerato, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 5), che la stessa è un indizio da valutare congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. L'iscrizione all'AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.) Neppure è di ausilio al ricorrente l'affermazione secondo cui "in Ticino ha intenzione di continuare a vivere, facendo il ricongiungimento con il di lui figlio (...)" (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Anche volendo ammettere che l'assicurato intenda stabilirsi in Svizzera con \_\_\_\_\_, il centro dei suoi interessi personali nel periodo determinante per la vertenza (2 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024; cfr. consid. 2.1.) era ad \_\_\_\_\_ dove a quel momento vivevano il figlio, il quale undicenne frequentava la scuola in Italia, e i genitori presso cui \_\_\_\_\_ si trovava stabilmente (solo in rare occasioni il bambino stava dalla madre a San \_\_\_\_\_ e vi pernottava; cfr. consid. 2.3.). L'insorgente stesso ha, d'altronde, indicato che l'udienza presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ dinanzi al quale il medesimo ha inoltrato un ricorso tendente ad ottenere l'affidamento esclusivo di \_\_\_\_\_ – benché sia comunque stato precisato che la sua collocazione prevalente debba essere presso i nonni paterni per ragioni lavorative (cfr. doc. E pag. 4; consid. 2.3.) – è stata fissata al 24 novembre 2024 (cfr. doc. 51; consid. 2.3.). Al riguardo giova evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., menzionato al consid. 2.2. ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. Infine, per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui "il fatto di fare visita ai parenti in Italia non sia requisito tale da far considerare la dimora attuale in Italia e non in Svizzera (TF 2C 103/2019 del 3 settembre 2021 II Corte di diritto pubblico)", il TCA si limita a rilevare che la sentenza citata concerne il diritto degli stranieri. L'Alta Corte, in proposito, ha precisato che il tema non era quello della decadenza del permesso di dimora UE/AELS (in relazione alla quale va esaminato l'aspetto del centro degli interessi in Svizzera), né la revoca, bensì il diritto al rinnovo del permesso. Di conseguenza la giurisprudenza sviluppata in quel contesto non è applicabile nel caso di specie, ritenuto, come già sottolineato (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue, in particolare, dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Ad ogni modo si osserva che il giudizio del Tribunale federale menzionato dalla parte ricorrente non contempla il concetto esposto nell'impugnativa (ossia che le visite ai parenti in Italia non consentono di considerare la

dimora in Italia e non in Svizzera), quanto piuttosto il fatto che “lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se - nel contempo - sono date le condizioni previste dalla legge, cioè se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (sentenza 2C\_762/2020 già citata consid. 2.3 e rinvii)” (cfr. STF 2C\_103/2019 del 3 settembre 2021 consid. 2.2.). La nostra Massima Istanza in quel caso ha comunque rinviato gli atti alla Sezione della popolazione per chiarire quale tipo di permesso UE/ALES entrasse a quel momento effettivamente in discussione, verificare il rispetto delle condizioni previste dall'ALC per il suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronunciare una nuova decisione in merito. A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C\_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C\_632/2020 dell'8 giugno 2021; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell'11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016). 2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l'assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C\_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha aggiornato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre

2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: "(...) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)"). 2.6. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento ("La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.") e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento ("Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza."); cfr. Rubin, op.cit., pag. 683). Nella STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una "(...) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto

in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltens e.a., punti 31 e 32). ” 2.7. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un'assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“ Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement ”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009. In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Al riguardo cfr. pure STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero ; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell'11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all'Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C\_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo , “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187) ; STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C\_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014. 2.8. Nella presente fattispecie la parte resistente ha considerato l'assicurato quale vero frontaliere, in quanto è verosimile che il medesimo rientrasse in Italia almeno una volta alla settimana (cfr. doc. 70=C; B; consid. 1.1.). In effetti nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera” (cfr. doc. 134-137=140-14), compilato il 2 gennaio 2024 l'insorgente ha indicato di aver soggiornato all'estero sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che successivamente una volta alla settimana per fare visita al figlio \_\_\_\_\_, pernottando/risiedendo in via \_\_\_\_\_, dove abitano i suoi genitori e dove, peraltro, \_\_\_\_\_ si trova stabilmente dall'estate 2023 (cfr. consid. 2.3.). Nell'opposizione il medesimo ha sì affermato di non essere un frontaliere con rientro settimanale, tuttavia egli ha ad ogni modo ribadito che per potere vedere il figlio in settimana va regolarmente dai suoi genitori che lo ospitano (cfr. doc. 43). Anche il 27 febbraio 2024 davanti alla Cassa l'assicurato ha confermato di aver soggiornato all'estero una volta alla settimana per fare visita a suo figlio sia precedentemente che successivamente all'iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 50; consid. 2.3.). Va, altresì, osservato che dai tabulati telefonici relativi al numero del ricorrente per il periodo 10 novembre - 9 dicembre 2023 (cfr. doc. 65-69) risulta, come visto (cfr. consid. 2.4.), che sono state effettuate e ricevute chiamate dall'Italia quasi tutti i giorni (tranne quando le stesse, dal 22 al 27 novembre 2023 e dal 6 all'8

dicembre 2023, provenivano dalla Spagna e dalla Francia), anche nei fine settimana, allorché invece RI 1, nell'opposizione, ha asserito che nei fine settimana il figlio veniva in Ticino nel suo appartamento (cfr. doc. 43). Ne discende che dal profilo del diritto internazionale l'insorgente, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), deve essere considerato un frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia (cfr. consid. 2.6.). 2.9. In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 1° marzo 2024 impugnata con la quale la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.) deve essere confermata. 2.10. Abbondanzialmente è utile osservare che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, è indubbio che l'esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera può risultare svantaggiosa per l'assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall'assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele Cattaneo, "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in Rémy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), *Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert*, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178). Su questo aspetto, Cueni, "Où les frontaliers sont-ils assurés" in *La Vie économique* 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che: "(...) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l'UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c'est le pays où l'activité professionnelle était exercée qui versera l'allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d'avis que c'est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s'opposent à la réforme, notamment l'Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment. (...)" (pag. 12). Al riguardo giova segnalare che il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della mozione 21.3522 "No all'indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera" depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell'Unione democratica di Centro ("Il Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza." ), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando: "Le Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion, car la procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne permet pas encore à la Suisse de se prononcer en connaissance de cause. Cet avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion 19.3032 de la même teneur, est toujours valable. En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du

## E. 29

mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée. En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera pas d'informer le Parlement le moment venu. (...)” Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549>). Per inciso va rilevato che il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato negoziale con l'Unione europea (UE). Quest'ultimo contiene le linee guida dei negoziati che avranno inizio dopo l'approvazione definitiva del mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni. Il principale obiettivo dell'Esecutivo è stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l'UE (cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-99463.html>). Nella sua seduta dell'8 marzo 2024 il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale con l'Unione europea (UE) nella sua forma definitiva. Il mandato adottato tiene conto dei risultati delle consultazioni delle Commissioni della politica estera (CPE) e delle altre commissioni interessate del Parlamento oltre che dei Cantoni, e considera i pareri espressi dalle parti sociali e dai rappresentanti dell'economia. (cfr. <https://www.eda.admin.ch/countries/chad/it/home/attualita/novita.html/content/eda/it/meta/news/2024/3/8/100342>). Il 18 marzo 2024 la Svizzera e l'UE hanno ufficialmente aperto i negoziati (cfr.

<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht/2023/europa.html>). Da notare, infine, che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L'institution suisse rembourse, sur demande de l'institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d'indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un'interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell'Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l'indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”). Per completezza si segnala che il 1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa all'Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80% del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascorsi i primi tre mesi, la rendita di disoccupazione continuerebbe ad essere pagata fino ad un massimo di due anni secondo gli importi ordinari previsti dall'indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). Attualmente tale modifica non è, tuttavia, in vigore, a seguito della mancanza di un'intesa specifica tra l'Italia e la Svizzera sul meccanismo dei rimborsi delle indennità (cfr. <https://www.ocst.ch/il-lavoro/385-frontalieri/2241-nuova-disoccupazione-per-frontalieri-tutto-ancora-bloccato#:~:text=In%20base%20a%20questa%20nuova,per%20chi%20non%20ne%20ha>). 2.11. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.